

COMMISSIONE IV  
FINANZE E TESORO

LI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

|  | PAG.          | PAG.   |
|--|---------------|--|
| <b>Congedi:</b>  |               |  |
| PRESIDENTE . . . . .   | 569           |  |
| <b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>  |               |  |
| Creazione presso l'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie-Verona di una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (895). | 570           |  |
| PRESIDENTE . . . . .   | 570, 571, 574 |  |
| BARBINA, <i>Relatore</i> . . . . .   | 570, 571      |  |
| CASTELLI AVOLIO. . . . .   | 571, 573, 574 |  |
| AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .  | 572           |  |
| TUDISCO . . . . .  | 572, 574      |  |
| SCHIRATTI . . . . .  | 572, 574      |  |
| COSTA . . . . .  | 572, 574      |  |
| DE PALMA . . . . .   | 572, 574      |  |
| BALDUZZI . . . . .   | 572           |  |
| BAVARO . . . . .   | 572           |  |
| ZERBI . . . . .  | 573           |  |
| TROISI . . . . .   | 573           |  |
| GHISLANDI. . . . .   | 574           |  |
| <b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>  |               |  |
| Norme per la sistemazione del prestito italiano 5 per cento per la strada ferrata maremmana. (1031) . . . . .  | 575           |  |
| PRESIDENTE . . . . .   | 575, 576, 577 |  |
| PONTI, <i>Relatore</i> . . . . .   | 575, 576, 577 |  |
|  |               | PAG.   |
|  |               | AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .  |
|  |               | 576  |
|  |               | SCHIRATTI . . . . .  |
|  |               | 576  |
|  |               | ZERBI . . . . .  |
|  |               | 576  |
|  |               | <b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>  |
|  |               | Progressiva riduzione dell'addizionale sul diritto di commissione relativo ai mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento. (1035) . . . . . |
|  |               | 577  |
|  |               | PRESIDENTE . . . . .   |
|  |               | 577, 579, 580, 581   |
|  |               | TUDISCO, <i>Relatore</i> . . . . .   |
|  |               | 577, 579, 580, 581   |
|  |               | CAVALLARI . . . . .  |
|  |               | 579, 580   |
|  |               | CASTELLI AVOLIO. . . . .   |
|  |               | 580  |
|  |               | AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .  |
|  |               | 580  |
|  |               | <b>Votazione segreta:</b>  |
|  |               | PRESIDENTE . . . . .   |
|  |               | 581  |
|  |               | <b>La seduta comincia alle 9,30.</b>   |
|  |               | MARTINELLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.   |
|  |               | (È approvato).   |
|  |               | <b>Congedi.</b>  |
|  |               | PRESIDENTE. Sono in congedo i deputati Dugoni, Giannini Guglielmo, Mannironi e Saggin.   |

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

**Seguito della discussione del disegno di legge: Creazione presso l'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie-Verona di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (895).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Creazione presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie-Verona di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità ».

Rammento che la discussione di questo provvedimento fu già iniziata nella seduta del 2 dicembre 1949.

Invito il relatore, onorevole Barbina, a riferire in merito a questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione permanente finanze e tesoro del Senato.

BARBINA, *Relatore*. Questo disegno di legge che, come ha ricordato il nostro presidente, è stato discusso nella precedente seduta del 2 dicembre 1949, concerne la richiesta dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie-Verona di costituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie, che svolge un'azione veramente preziosa nel Veneto in favore del credito fondiario, anche attualmente fa operazioni di finanziamento ad enti pubblici; ma in forma sporadica perché tali operazioni non sono ammesse dal suo statuto. Esso vorrebbe sistemare questa sua posizione istituendo una regolare Sezione autonoma per le opere pubbliche, organismo di cui è sentita necessità nel Veneto, perché le locali Casse di risparmio, che sono una decina, non hanno possibilità, attualmente di fare queste operazioni — nonostante la deroga che ad esse è stata concessa con la legge Tupini, la quale le autorizza a concedere i mutui, anche in deroga agli statuti di ciascuna di esse — in quanto è vietato alle Casse stesse di superare il limite di venti anni, mentre le opere finanziate con la legge Tupini hanno una durata di trentacinque anni.

I comuni, le provincie, gli enti pubblici, debbono quindi chiedere il finanziamento, e quando hanno ottenuto il contributo per trentacinque anni, si trovano in difficoltà per avere i relativi finanziamenti e trovare un istituto che riscatti il contributo dello Stato. I grandi istituti, quale l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, il Consorzio

di credito per le opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti, sono istituti che compiono operazioni di grande rilevanza; e non faranno prestiti di poco ammontare a piccoli comuni. Di qui, la richiesta dell'Istituto di credito fondiario, richiesta che è stata autorizzata ed avallata dal Comitato del credito nella seduta del 19 novembre 1948.

È bene ricordare che la discussione nella precedente seduta della Commissione, quella del 2 dicembre, che trattò questo stesso argomento, venne sospesa per chiedere il parere del Governo e del Comitato per il credito, su questo disegno di legge.

Il Ministero del tesoro, in data 19 dicembre 1949, ha trasmesso una lettera in cui, riconosciuti i lati apprezzabili dell'iniziativa, ha risposto in senso favorevole alla costituzione della Sezione autonoma.

Voglio far presente che non si tratta nemmeno di una innovazione alle attuali disposizioni creditizie, in quanto ci sono dei precedenti. Infatti già con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, è stata istituita la Sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna; con altro decreto del 28 dicembre 1944, n. 416, è stata istituita la Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia; il 13 ottobre 1946 è stata istituita la Sezione autonoma di credito industriale presso il Banco di Napoli. Non si tratta dunque, come si vede, di un'innovazione, perché ci sono questi precedenti.

Non si può nemmeno ritenere che questo decentramento del credito possa nuocere al mercato nazionale, preoccupazione questa espressa da parte dei maggiori istituti. Il fondo di dotazione, che era di 80 milioni e che poi è stato portato a 160 milioni, darebbe la possibilità a questa Sezione autonoma di compiere finanziamenti in contanti pari alla dotazione, e in cartelle fino a 20 volte la dotazione stessa, cioè per 3 miliardi e 200 milioni. In totale quindi 3 miliardi e 360 milioni di finanziamenti. Quando si pensi che la sola Cassa di risparmio di Verona ha dei depositi per oltre 21 miliardi, si può dedurre che queste operazioni non possono assolutamente turbare la distribuzione del risparmio nazionale perché si tratta di modeste operazioni per piccoli comuni, operazioni che difficilmente troverebbero accoglimento presso istituti a carattere nazionale. Credo che da questo lato le preoccupazioni siano infondate, dal momento che si tratta di risparmio che verrebbe distribuito, sotto forma di mutui, a un tasso diverso, e migliore, di quello praticato dalle Casse di risparmio.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

PRESIDENTE. Apro la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

## ART. 1.

« L'Istituto di credito fondiario delle Venetie, con sede in Verona, è autorizzato ad istituire una propria Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, nell'ambito delle provincie venete e di quella di Mantova, mediante l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici e dei loro consorzi e aziende autonome nonché di imprese private di nazionalità italiana, concessionarie delle opere e degli impianti anzidetti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« I mutui a favore di enti pubblici e dei loro consorzi e aziende autonome, non possono aver durata superiore ad anni 35 e sono garantiti da prima ipoteca, dalla cessione di annualità a carico dello Stato, da delegazioni sui cespiti di tributi delegabili per legge e, in mancanza di essi, da delegazioni sui proventi delle imposte di consumo. Alle delegazioni sul provento del dazio consumo sono estesi i privilegi della legge 17 ottobre 1922, n. 1401 e successive modificazioni, per la riscossione delle imposte dirette.

« I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non possono avere durata superiore ad anni 20 e sono garantiti con prima ipoteca sulle opere e sugli impianti; sono inoltre assistiti da privilegio sulle opere e sugli impianti nonché da eventuali garanzie integrative. Il privilegio è costituito « di diritto » ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalità tranne quella della pubblicazione fatta a cura della Sezione, nel foglio degli Annunzi legali della provincia, nella quale è situata ciascuna opera o impianto ed in quella dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'articolo 2780 del Codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta.

« L'importo complessivo dei finanziamenti ad un singolo mutuatario non potrà eccedere

l'ammontare del patrimonio della Sezione (fondo di dotazione e riserve), salvo autorizzazione di deroga da richiedersi caso per caso ai sensi del successivo articolo 5 ».

CASTELLI AVOËIO. Non ho nulla da osservare sul primo comma dell'articolo, e nemmeno sull'ultimo comma, che ha un contenuto di carattere economico, in quanto si tratta di concedere un mutuo in relazione al patrimonio.

La mia osservazione si riferisce al secondo comma, in quanto in esso si attua un'ipoteca sull'immobile. Oltre questa ipoteca, si costituisce un privilegio, il quale, come stabilisce la legge, è un diritto di prelazione. Mi pare che ci sia un bisticcio tra l'ipoteca che viene concessa e la garanzia che viene stabilita. Come già rilevammo, c'è una incongruenza in questo privilegio che viene costituito in rafforzamento dell'ipoteca.

Se non ricordo male, nella precedente riunione, venne dato incarico al relatore di chiarire la portata di questo secondo comma, nel senso di determinare la natura di detto privilegio.

BARBINA, *Relatore*. Effettivamente anche l'altra volta questo comma ha dato luogo a discussioni ed ha bisogno di un chiarimento.

Stabilisce l'articolo 2745 del Codice civile:

« Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità ».

Quindi il privilegio è costituito per legge, ma può essere subordinato a particolari forme di pubblicità. Ci sono anche dei precedenti: nel citato decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, che costituì la Sezione di credito industriale presso il Banco di Sicilia, viene stabilito che del privilegio sia dato avviso mediante inserzione nel foglio degli annunzi legali della provincia; anche lo statuto dell'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, nell'articolo 9 relativo alla garanzia ipotecaria, stabilisce che i mutui saranno garantiti da privilegio, da pubblicarsi nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Si tratta quindi di trasportare in questo disegno di legge una disposizione che già esiste nei fatti, perché tutte le altre Sezioni autonome, in perfetta armonia con il Codice civile, stabiliscono questa forma di pubblicità, a maggiore garanzia dei terzi.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il secondo comma sancisce una garanzia maggiore in quanto mentre il primo comma riguarda gli enti pubblici, questo secondo comma riguarda le imprese private. Appare, quindi, la necessità, nei confronti di queste ultime, di acquisire una maggiore garanzia. Questa è la ragione del secondo comma.

TUDISCO. Credo sia utile specificare da che cosa derivi la necessità di questo privilegio. Ci troviamo di fronte ad una garanzia che le imprese private prestano su tutto il valore degli impianti e degli immobili, e siccome non è facile stabilire sempre quale sia un immobile per destinazione in un impianto industriale, è evidente che un Istituto di credito il quale voglia premunirsi, non si contenti di un'ipoteca, ma richieda un privilegio su tutti gli impianti che superano di molto il valore dei muri. Da questo deriva la necessità del privilegio, che deve essere assistito da particolari modalità. Anzi vi dico che senza queste particolari forme di privilegio ben determinate e motivate, non credo si possa trovare un istituto di credito disposto a concedere mutui.

SCHIRATTI. Non ho alcuna obiezione da sollevare circa la convenienza e la necessità di concedere questi privilegi a favore di istituti.

Non posso però sottacere una mia preoccupazione che riguarda i sopravvenienti eventuali finanziamenti da parte di terzi. Ci troviamo di fronte a mutui di durata cospicua (20-35 anni) e la pubblicità che si dà a questi privilegi è limitata sostanzialmente alla pubblicazione nel foglio degli annunci legali. Può avvenire che tra una diecina d'anni una impresa si possa trovare nella necessità di dover ricorrere a un istituto di credito, il quale deve essere messo nella possibilità di accertare in qualsiasi momento i precedenti privilegi. Ragion per cui chiederei che la costituzione di questi privilegi venisse depositata in appositi registri presso il tribunale.

COSTA. Faccio rilevare all'onorevole Tudisco non essere vero che le ipoteche si limitano ai muri: si fanno su tutto l'impianto fisso.

La proposta dell'onorevole Schiratti, che si usi la cautela di trascrivere i privilegi presso i tribunali, potrebbe apparire una cosa opportuna, alla quale mi associo.

DE PALMA. A me sembra che le osservazioni del collega onorevole Schiratti nella specie non debbano eccessivamente dar motivo a

perplexità, perché il fatto di servirsi di questa legge per la iscrizione ipotecaria, dà la possibilità ad una ditta o anche ad una banca, la quale voglia successivamente finanziare l'azienda, di conoscere se vi è il privilegio, perché dice il capoverso. Vi sono le ipoteche e i privilegi.

Ora, siccome è presumibile che il banchiere il quale voglia concedere un credito, riscontri la esistenza dell'ipoteca, e siccome l'ipoteca è iscritta in base alla legge, richiamando questa egli può conoscere che esiste anche il privilegio. Quindi non è necessaria alcuna pubblicità.

BALDUZZI. Volevo fare anch'io questa osservazione. La preoccupazione del collega onorevole Schiratti appare superflua perché rientra nella prassi delle operazioni bancarie: la ispezione. La prima cosa che fa una banca è la ispezione dei libri ipotecari.

SCHIRATTI. Devo dichiararmi parzialmente soddisfatto delle chiarificazioni che mi sono venute dagli onorevoli colleghi. Premetto che sono intervenuto a discussione già incominciata.

La mia preoccupazione parziale sussiste perché ipotizzo il caso in cui il mutuo non venga chiesto solo per le opere strutturali, ma anche per l'attrezzatura industriale, nel quel caso potrebbe verificarsi l'ipotesi della non iscrizione ipotecaria, ma soltanto del privilegio. In questo caso, mi pare che sia necessaria la pubblicità dell'atto. Se voi mi escludete che il mutuo possa intervenire anche e soltanto per l'attrezzatura industriale, sono pienamente soddisfatto dei vostri chiarimenti, ma se questa ipotesi...

BAVARO. Se si trattasse di una ipoteca sulle macchine vendute, lo capirei, ma il mutuo si contrae in denaro che serve anche per l'attrezzatura industriale. Ed allora grava su tutto il complesso e non sulle macchine che con quel denaro si comprano.

SCHIRATTI. Desidererei che restasse a verbale, per i futuri interpreti giudiziari e non giudiziari di questa disposizione di legge, che la iscrizione ipotecaria è d'obbligo su tutto il complesso industriale quand'anche sia chiesta soltanto sull'attrezzatura.

DE PALMA. Lo chiarisce la dizione: sulle opere e sugli impianti.

SCHIRATTI. Permettetemi un'ultima ipotesi: si intende fare uno stabilimento industriale; non si possiede l'edificio perché esso è in affitto. In quest'edificio che non è della ditta, ma che essa ha, ripeto, in affitto, si fa un impianto industriale per il quale si ottiene

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

un mutuo. Dove si iscrive l'ipoteca? Non so se io abbia chiarito il mio pensiero.

È escluso questo genere di attrezzatura industriale dalla sovvenzione di questa natura? Se è escluso non ne parliamo, ma se è incluso rimane il mio dubbio.

ZERBI. Vorrei, se mi è possibile, rimuovere la residua perplessità dell'onorevole Schiratti. Credo che l'onorevole Schiratti si riferisca ad un successivo finanziamento. Il pericolo è assai blando. Si dovrebbe pensare a scarsa cautela da parte del secondo finanziatore.

Ma soprattutto mi preme sottolineare che il finanziamento di esercizio trova la sua valida garanzia non tanto nel privilegio o in ipoteche o nelle cosiddette garanzie reali. Nella realtà della gestione bancaria, o per lo meno della gestione bancaria condotta con acume, la garanzia del finanziamento di esercizio sta nella economicità dell'impresa, ossia sta nella attualità e nella prospettiva di una situazione generale economica dell'azienda che consenta di recuperare non solo il proprio capitale, ma altresì il capitale avuto in credito.

Ora, sotto questo aspetto realistico, mi pare che la perplessità dell'onorevole Schiratti debba superarsi, perché è evidente che se noi ci preoccupiamo di stabilire nuove procedure, sempre ingombranti, togliamo attrazione alla forma del credito che ci interessa. Posso anche essere sensibile al problema posto; ma ritengo che possiamo con tutta tranquillità superare le perplessità accennate dall'onorevole Schiratti, pensando al modo con cui avvengono i finanziamenti da parte di banche e di banchieri che conoscono l'arte loro.

TROISI. A me sembra che nel secondo comma le garanzie a favore dell'Istituto di credito siano rafforzate nel caso che il mutuo sia concesso ad imprese private; si rafforza nel senso che le due forme di garanzia coesistono.

Bisogna richiamarsi alla caratteristica dell'ipoteca.

Lo spirito del testo della legge implica questo rafforzamento all'ipoteca aggiungendo l'altra garanzia.

Dunque, dipende dalla diligenza dell'Istituto di credito fare la necessaria ispezione per accertarsi se vi siano o meno dei vincoli.

CASTELLI AVOLIO. Giustamente il collega onorevole Troisi fa notare il carattere della specialità dell'ipoteca.

Così come è formulato l'articolo si tratta di ipoteca speciale e non potrebbe essere altrimenti perché l'articolo parla di ipoteca sulle

opere e sugli impianti, opere ed impianti che devono avere carattere immobiliare, altrimenti non si giustificherebbe l'ipoteca.

L'ipoteca mobiliare, salvo i casi tassativamente stabiliti dal nostro ordinamento giuridico, non esiste. Oltre la garanzia reale, immobiliare, la legge contempla, per le esigenze fatte presenti dal collega onorevole Tundo, un rafforzamento di questa garanzia con un altro mezzo che è dato dal privilegio.

Ora, sappiamo che esso può essere: o particolare o speciale.

Siccome la formulazione della legge dice: il credito è inoltre garantito dal privilegio, bisogna stabilire l'estensione di questo privilegio.

Ora, quando il credito è garantito da prima ipoteca sulle opere e sugli impianti e si dà ancora il privilegio su queste opere e su questi impianti, io non vedo la necessità di un rafforzamento della garanzia. Se fosse stato concesso un privilegio generale allora si che mi spiegherei la cosa, allora si che è evidente il rafforzamento della garanzia, ma nell'articolo 2, comma secondo, leggiamo questo: « I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non possono avere durata superiore ad anni 20 e sono garantiti con prima ipoteca sulle opere e sugli impianti; sono inoltre assistiti dal privilegio sulle opere e sugli impianti nonché da eventuali garanzie integrative ». Quindi si tratta di garanzie convenzionali. Siamo nell'ambito degli accordi. Ma quando diamo la prima ipoteca sulle opere e sugli impianti e diamo un privilegio speciale sulle stesse opere e sugli stessi impianti, per me è una cosa che non si comprende, che non trova spiegazione.

A parte le tendenze di limitare gli oneri occulti, perché i privilegi che una volta erano numerosissimi, si sono ridotti, secondo l'attuale legislazione, a pochi casi, si introducono in tal modo oneri occulti sulle cose e ciò contrariamente al principio della specialità degli oneri sugli immobili e contro il principio della libera circolazione dei mobili, che bisogna tener presente dal punto di vista economico.

Ora, non vedo la ragione di stabilire la prima ipoteca speciale sulle opere e sugli impianti aventi carattere immobiliare e poi anche un privilegio che non si estenda al di là della portata della ipoteca stessa che per sua natura ha la pubblicità attraverso i registri. Quindi, perché fare detta pubblicità che è stata già effettuata un'altra volta? Per il privilegio non esiste, perché il privilegio è un diritto che si concede *de jure*, quindi si prescinde dalla pubblicità, in quanto non esiste

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

nessun registro di trascrizione; però si è voluta dare una pubblicità attraverso il « foglio degli annunci legali della provincia nella quale è situata ciascuna opera od impianto ed in quella dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia ».

Ma l'osservazione fondamentale, almeno che i colleghi non mi diano ragione su questo punto della maggiore estensione del privilegio che secondo la formulazione della legge non esiste, è che non vedo la ragione del privilegio così come è formulato.

Aderisco alle osservazioni del collega onorevole Tudisco, che cioè gli istituti finanziari, oltre l'ipoteca speciale, vogliono il privilegio generale. Questa potrebbe essere una giusta esigenza, ma allora l'articolo avrebbe dovuto essere formulato diversamente.

GHISLANDI. Secondo me, la formula non è chiara. Probabilmente chi ha steso l'articolo pensava di istituire una ipoteca di primo grado.

Sappiamo che vi è un privilegio per i debiti verso lo Stato, per tasse, ecc., ma un privilegio dopo questi privilegi, un privilegio per crediti del genere sopra indicato, non esiste. Chi ha steso la legge pensava di istituirlo. È certo che così, come si presenta l'articolo, è una ripetizione.

PRESIDENTE. Credo che sia sempre una garanzia. Il concetto di ipoteca e quello di privilegio sono evidentemente diversi, perché nonostante l'ipoteca ci può essere un credito di privilegio che ha diritto di soddisfazione in precedenza, come i debiti verso lo Stato. Si dà l'ipoteca, ma si dà anche il privilegio. Il privilegio, secondo me, come ha osservato l'onorevole Castelli Avolio, ha la stessa estensione dell'ipoteca, perché lo dice espressamente la legge, ma tuttavia ha qualche cosa di più, cioè ha quel grado che gli attribuisce questa disposizione.

COSTA. Ed allora si confonde con l'ipoteca.

PRESIDENTE. No. Ci può essere altro privilegio stabilito da qualche altra legge speciale.

TUDISCO. La legge lo dice chiaramente quando vi è il privilegio. Ribadisco due concetti, oltre ciò che ha ora detto l'onorevole presidente sulla diversa natura del privilegio e dell'ipoteca, ossia ribadisce il concetto che trattandosi di azienda dove è difficile vedere quale è l'impianto immobile e l'attrezzatura mobile, è assolutamente necessario che quando l'istituto mutuante dà il mutuo, abbia non soltanto la descrizione degli impianti, ma anche quella di determinati attrezzi, utensili ed abbia anche il privilegio su questi attrezzi ed utensili. Non è una questione di identità, ma di estensione.

DE PALMA. Il privilegio opera dove non opera l'ipoteca.

TUDISCO. Il mobile non può essere colpito da ipoteca. Non c'è dubbio per chi abbia cognizione del modo come si svolgono le operazioni preliminari del mutuo.

CASTELLI AVOLIO. Mi spiegherei la formula se si dicesse così: « E inoltre concesso privilegio generale su tutti gli impianti mobili ed immobili dell'azienda ».

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole presidente, cioè che, essendovi un diritto di prelievo, questa maggiore sicurezza va anche ai crediti ipotecari, è una osservazione giusta, ma fatta in astratto, perché noi, oltre ai quattro privilegi stabiliti dal Codice civile, cioè le spese di giustizia, gli alimenti, le mercedi operaie e le spese funebri, sappiamo che dopo tali privilegi stabiliti dalla legge, vengono le ipoteche. E siccome si tratta di ipoteca di primo grado, rimane quindi inefficiente la formula della legge, che, invece, comprenderei, concordando con l'onorevole Castelli Avolio, fosse così redatta: « E inoltre concesso privilegio generale su tutti gli impianti mobili ed immobili dell'azienda ». Allora vi sarebbe questa distinzione. In tal caso comprenderebbe anche le cose mobili che non possono essere coperte da ipoteca.

PRESIDENTE. Noi discutiamo su una formula legislativa che non è nuova: evidentemente tale formula è tratta da provvedimenti analoghi.

E, se la materia è regolata allo stesso modo per altri istituti analoghi, l'introdurre qui una differenziazione, forse ci porterebbe al di là dell'intento che ci si propone di raggiungere. Penso, comunque, che questa garanzia del privilegio un contenuto lo abbia.

SCHIRATTI. Io non ho però ancora sentito degli argomenti validi, tali da farmi deflettere dalla mia proposta che l'accensione di questa forma di privilegio venga resa pubblica anche attraverso un'annotazione fatta sui libri delle imprese.

DE PALMA. Ogni eventuale reclamo comporterebbe però un esame anche di quelli che sono i privilegi.

CASTELLI AVOLIO. Il sistema perfetto è quello della iscrizione e trascrizione sul registro speciale oltre alla pubblicazione nel foglio degli annunci giudiziari.

PRESIDENTE. Effettivamente questa esigenza della pubblicità corrisponde ad un desiderio che mi sembra molto diffuso.

Comunque, dato che questa è una legge speciale, e l'argomento è tale che investirebbe un riordinamento a questo riguardo del no-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

stro sistema legislativo, non so se sia il caso di affrontare in questo momento la questione a fondo, tanto più che mi sembra si possa essere tranquilli in quanto la disposizione così come è formulata, risponde all'interesse generale.

Pertanto, se non si propongono emendamenti formali, pongo in votazione l'articolo 2, nel testo ministeriale, di cui è stata già data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« La Sezione compie operazioni di mutuo in contanti ed in obbligazioni e può emettere obbligazioni per un valore nominale corrispondente all'ammontare dei mutui già concessi ed erogati in contanti.

L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse non potrà però eccedere il limite stabilito dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

Le obbligazioni della Sezione sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie emesse dall'Istituto di credito fondiario delle Venezia. Esse godono del trattamento fiscale previsto dalle vigenti disposizioni per le cartelle fondiarie; sono ammesse di diritto alle quotazioni di Borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

« I mutui previsti dalla presente legge sono soggetti al regime tributario stabilito per i mutui fondiari, salvo le facilitazioni concesse da leggi speciali.

Sugli stessi sono dovuti alla Sezione dai mutuatari i diritti di commissione e le provvigioni a norma delle leggi in vigore per l'esercizio del credito fondiario.

È applicabile ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, in quanto non contrastante con quelle sopra indicate ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« La vigilanza sulla Sezione è esercitata dagli stessi organi che la esercitano sull'Istituto di credito fondiario delle Venezia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno emanate le norme per disciplinare l'attività ed il funzionamento della Sezione e per stabilire il relativo fondo di dotazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Discussione del disegno di legge: Norme per la sistemazione del prestito italiano 5 per cento per la strada ferrata maremmana. (1031).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Norme per la sistemazione del prestito italiano 5 per cento per la strada ferrata maremmana. (1031).

Invito il relatore onorevole Ponti a svolgere la sua relazione.

PONTI, *Relatore*. Con questo disegno di legge si dispongono norme piuttosto varie ed anche complicate circa la sistemazione del prestito italiano 5 per cento per la strada ferrata maremmana.

Durante la guerra non fu possibile far pervenire all'estero le somme corrispondenti alle azioni che venivano sorteggiate per l'ammortamento del prestito. Quando poi furono ripresi i rapporti con l'Inghilterra fu fatta presente la necessità che alle azioni sorteggiate, ma non pagate, fosse corrisposto l'interesse per gli anni che erano trascorsi dal momento del sorteggio al momento del pagamento. È sembrato, quindi, opportuno di accogliere questa richiesta in riferimento ai precedenti storici.

Viene così disposta una eccezione alla applicazione della legge sulla imposta di ricchezza mobile, che è aumentata durante la guerra; cioè si propone che ai relativi interessi non venga applicato un tasso superiore al 20 per cento.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

Per quanto riguarda poi le azioni che erano state sorteggiate prima del 15 settembre 1947, è stata proposta la conversione in nuovi titoli con ammortamento a scadenza trentennale.

Si provvede poi al rimborso delle azioni emesse a suo tempo, e, per quanto riguarda il pagamento di queste azioni si stabilisce una procedura speciale, cioè con annotazione a tergo delle azioni medesime.

È da rilevare altresì che queste operazioni non comportano un aumento dell'onere per l'Erario; propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge stesso.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Effettivamente, l'approvazione di questa legge non composta nessun onere poiché già esistono in bilancio gli stanziamenti relativi.

**SCHIRATTI.** Il rimborso su che basi di cambio avviene?

**PONTI, Relatore.** Secondo la relazione dovevano essere 25 lire per ogni sterlina.

**SCHIRATTI.** Per quanto riguarda il rimborso delle obbligazioni sorteggiate, leggo nella relazione che queste obbligazioni vennero emesse al cambio di lire 25 per ogni sterlina. La mia domanda era pertanto la seguente: il rimborso avviene su questa base o su base diversa?

**ZERBI.** L'estinzione dovrebbe essere fatta naturalmente in lire italiane.

**PONTI, Relatore.** Il rimborso è fatto in lire sterline perché il prestito fu emesso in lire sterline.

**SCHIRATTI.** Non posso dichiararmi soddisfatto.

**ZERBI.** Qui, o si tratta di un titolo il cui valore nominale è espresso in lire sterline — e allora dovrà essere rimborsato in lire sterline — oppure è espresso in lire italiane, e allora dovrà essere rimborsato in lire italiane. È da supporre, comunque, che l'operazione sia stata fatta secondo le corrette norme di emissione dei prestiti all'estero.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

« Le obbligazioni del Prestito italiano cinque per cento per la Strada ferrata Maremmana, in circolazione in Inghilterra, portanti

la stampigliatura della Banca Hambros, nonché del rappresentante del Tesoro italiano, sorteggiate dal 1940 al 1946, continuano a fruttare l'interesse contrattuale sino al 15 settembre 1947 incluso, e l'interesse dell'1 per cento, al netto da ogni ritenuta, dal 16 settembre 1947, al 31 dicembre 1948.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi dei titoli anzidetti restano subordinato alle condizioni e formalità prescritte per i pagamenti all'estero ».

(È approvato).

## ART. 2.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a procedere alla sistemazione ed alla conversione, mediante sovrapstampigliatura, dei fogli cedole, delle suddette obbligazioni della Strada ferrata Maremmana in circolazione in Inghilterra e pagabili in lire sterline al cambio fisso, non sorteggiate entro il 15 settembre 1947, al tasso di interesse, al netto da ogni ritenuta, dell'uno per cento annuo dal 16 settembre 1947 al 30 giugno 1950: del due per cento annuo dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1952 e del tre per cento annuo dal 1° luglio 1952 in poi.

Gli aventi diritto, per ottenere la conversione, devono presentare i titoli entro il 15 settembre 1950.

Le obbligazioni convertite verranno ammortizzate entro il 1° luglio 1977 ed all'uopo sarà stanziato in bilancio il relativo onere non inferiore all'uno per cento, dal 1° gennaio 1953 al 30 giugno 1957, e, successivamente, non inferiore al due per cento, del capitale complessivo delle obbligazioni convertite.

Il tesoro italiano ha la facoltà di procedere con un preavviso di sei mesi, al riscatto delle obbligazioni, al loro valore nominale ».

(È approvato).

## ART. 3.

« Il ministro per il tesoro è autorizzato altresì a procedere, a decorrere dal 1° luglio 1950, al rimborso anticipato al valore nominale, di tutte le altre obbligazioni, pagabili in lire italiane, non sorteggiate, del prestito italiano 5 per cento per la Strada ferrata Maremmana.

Il capitale delle obbligazioni che verranno rimborsate anticipatamente si prescriverà con il decorso di dieci anni a partire dalla data di rimborsabilità indicata nel precedente comma.



## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

Il termine di prescrizione stabilito nel precedente comma si applica altresì al capitale delle obbligazioni estratte anteriormente al 1° luglio 1950, ma esso decorre da questa data, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore».

(È approvato).

## ART. 4.

« Il pagamento degli interessi, relativi alle rate da quella di scadenza al 1° luglio 1943 e seguenti, sulle obbligazioni per la Strada ferrata Maremmana in circolazione in Inghilterra e pagabili in lire sterline al cambio fisso, alle quali non è stato unito il nuovo foglio cedole, viene eseguito dall'Hambros Bank, per conto del Tesoro italiano, in base alla presentazione dei titoli e domanda, in carta libera, da compilarsi dall'esibitore, salvo a tener conto, all'atto dell'affollamento dei titoli anzidetti, degli avvenuti pagamenti.

L'Hambros Bank, riscontrata la regolarità della domanda in corrispondenza con le risultanze dei titoli, accertato altresì che il pagamento richiesto si riferisca ad obbligazioni presso di essa registrate ed alle rate d'interessi sopraindicate, dà corso, se nulla vi osti, previa l'osservanza delle ulteriori formalità prescritte e previa ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile nell'aliquota del 20 per cento sull'ammontare degli interessi fino al 15 settembre 1947, al pagamento richiesto, annotandolo mediante apposito bollo ad inchiostro indelebile a tergo dei titoli e sulle domande. L'esibitore rilascia quietanza del pagamento conseguito sulla domanda, che, munita poi del visto della Banca pagatrice, viene inviata alla Direzione generale del Debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti».

(È approvato).

## ART. 5.

« La spesa recata dalle disposizioni dei precedenti articoli 1 e 4 è sostenuta con le somme stanziare sul capitolo 374.VIII del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio 1947-48 e riportate sui corrispondenti capitoli aggiunti degli esercizi finanziari successivi.

All'onere di lire 8.000.000 (otto milioni), dipendente dal rimborso anticipato di cui al precedente articolo 3, verrà provveduto con le disponibilità esistenti sul capitolo 390

del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, che, per l'ammontare predetto, sarà trasferito ad altro capitolo, da istituirsi appositamente. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio all'uopo necessarie.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Propongo di porre in votazione l'articolo per divisione.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione il primo e il secondo comma dell'articolo.

(Sono approvati).

PONTI, *Relatore*. Propongo di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo in esame non avendo la legge tale carattere di urgenza da dover derogare dalle vigenti disposizioni circa la pubblicazione delle leggi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Progressiva riduzione dell'addizionale sul diritto di commissione relativo ai mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento. (1035).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Progressiva riduzione dell'addizionale sul diritto di commissione relativo ai mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento.

Invito il relatore onorevole Tudisco a svolgere la sua relazione.

TUDISCO, *Relatore*. Il disegno di legge in esame vuole portare una progressiva riduzione dell'addizionale sul diritto di commissione relativo ai mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento. Ma nel proporre la progressiva riduzione dell'addizionale, porta sostanziali variazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, istitutivo di tale addizionale.

Questo decreto, infatti, prevedeva l'applicazione dell'addizionale — nel decreto deno-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

minata « diritto di contingenza » — non in misura fissa, ma in misura variabile a seconda del diritto di commissione già convenuto per ogni mutuo, in modo che la somma dei due diritti non venisse a superare l'importo di lire 1,50 per ogni 100 lire di capitale mutuato. E ciò perché non tutti i mutui in corso erano — e sono tuttora — gravati del diritto di commissione nella misura massima di lire una per ogni 100 lire di capitale mutuato consentita dal decreto-legge 5 gennaio 1926, n. 83; in tal modo si permetteva agli Istituti di percepire un compenso globale di lire 1,50 per ogni cento lire di capitale mutuato su tutti indistintamente i mutui già concessi.

Si sa che questi erano concessi con una provvigione che variava da mutuo a mutuo con il variante delle condizioni del mercato.

L'articolo 1 del nuovo disegno di legge viene a mutare tale sistema, determinando il diritto di contingenza, denominato adesso « addizionale », in misura fissa, ed in conseguenza il compenso globale sarà diverso per i vari mutui a seconda della misura del diritto di commissione di cui essi sono gravati.

Ciò indubbiamente comporterà un non indifferente lavoro per gli Istituti interessati, lavoro che resterà ulteriormente aggravato dal dover conteggiare, per i diversi mutui e per quattro anni consecutivi, una diversa misura dell'addizionale.

Si pensa che tali complicazioni contabili potrebbero essere facilmente evitate, dando al proposto testo di legge una forma più semplice, in aderenza allo spirito che il legislatore si propone nel formularla e nell'approvarla. Si tratta, in questa sede, di esaminare anzitutto se la provvidenza accordata con il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, fino al 31 dicembre 1948 e successivamente prorogata al 31 dicembre 1949 con la legge 20 maggio 1949, n. 330, debba essere ulteriormente mantenuta oppure no, tenendo presente anche la discussione che si ebbe in proposito in seno a questa Commissione nella seduta del 28 aprile 1949. Il Comitato interministeriale prima, ed il Governo poi, hanno espresso l'avviso che essa debba essere mantenuta, per le ragioni esposte nella relazione che accompagna il disegno di legge, sottoponendola però ad una progressiva riduzione, in modo che a partire dal 1° gennaio 1954 le condizioni dei mutui abbiano a ritornare, sotto questo profilo, al livello prebellico.

L'avviso del Comitato e del Governo sarebbe da accogliersi se non sorgessero le complicazioni contabili di cui si è detto prima. Sembrerebbe quindi più opportuno che, acco-

gliendo la proposta del Governo, essa fosse modificata, semplificandola, nel senso di consentire ancora l'applicazione del diritto di contingenza come fissato nel citato decreto legislativo n. 214, sostituendo alla riduzione progressiva nel tempo, una definitiva limitazione del tempo dell'applicazione, che non dovrebbe andare oltre ai due anni dal 31 dicembre 1949.

Il vantaggio per il mutuatario sarebbe uguale; sarebbero invece diminuite le difficoltà dell'Istituto di credito.

L'opportunità di tale emendamento appare evidente ove si pensi che la proposta di legge dovrebbe comunque essere emendata nel senso di lasciare invariata per il 1950 la misura massima di lire 1,50, avendo già gli Istituti riscosso tale misura in occasione della scadenza del 1° gennaio 1950 ed avendo predisposto i conteggi per la rata in scadenza al 1° luglio 1950.

Ad evitare ogni altra variazione nell'applicazione del diritto di contingenza di cui si tratta e le relative difficoltà che potrebbero insorgere dalla differenza dei tre testi di legge che trattano lo stesso oggetto (decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, legge 20 maggio 1949, n. 330 e quello in esame), propongo che il titolo della legge presentato venga sostituito dal seguente: « Proroga delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'applicazione del diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario ».

Il testo del disegno di legge potrebbe poi essere formulato in un articolo unico così concepito:

« Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti od istituti indicati nell'articolo 4 dello stesso decreto di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo, già prorogato con la legge 20 maggio 1949, n. 330, hanno efficacia fino al 1° gennaio 1952 ».

Si verrebbe così a sopprimere l'articolo 3 del disegno di legge in esame: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana », dato che la prossima scadenza sarebbe in luglio.

In tal modo:

a) si farebbe, più precisamente, riferimento alla data di scadenza dell'ultima seme-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

stralità di applicazione del diritto di contingenza;

b) resterebbe, opportunamente, viva la disposizione portata dall'articolo 2 del citato decreto luogotenenziale n. 214, verificandosi tuttora casi di restituzione anticipata di mutui contratti col solo scopo di costituire gravami sulla proprietà immobiliare agli effetti fiscali;

c) si eviterebbe infine ogni incertezza che potrebbe derivare dal testo proposto dall'ultimo comma dell'articolo 1, in quanto il decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, non ha avuto successive modificazioni, ma è stato abrogato dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, il quale, a sua volta, è stato modificato sostanzialmente per la parte « ricostruzioni » dalla legge 25 giugno 1949, n. 409 (legge Tupini, cosa di cui non si tiene conto del disegno di legge).

In definitiva la mia proposta è, che per aderire a ragioni tecniche, e senza peraltro nuocere al diritto dei mutuatari verso i quali si può venire incontro, anziché scaglionare questo beneficio in quattro anni, il che porterebbe ad una confusione contabile, lo ridurremmo a due anni ed eviteremmo tutte quelle incongruenze che dal testo proposto ne verrebbero fuori.

Se il Governo ritiene di poter accettare questa mia formulazione del disegno di legge la quale aderisce alla ragionevolezza della operazione di cui si tratta, non avrei difficoltà a proporla senz'altro la approvazione nel nuovo testo; se il Governo dovesse avere perplessità, incertezze, chiederei di proseguire l'esame in una delle prossime riunioni per potere nel frattempo prendere contatti con gli uffici competenti.

**PRESIDENTE.** Comprendo perfettamente quello che l'onorevole relatore dice; ossia egli vorrebbe risparmiare una complicazione contabile. Però ho una perplessità e la esprimo: questo diritto di commissione fu dato perché si ritenne che le spese generali, specialmente per il numero e per la retribuzione del personale, fossero aumentate. Almeno, questo si rileva dalla relazione.

Ora, la proposta di gradualità ha una sua giustificazione di fronte a questa ragione. Una proroga pura è semplice, come l'onorevole relatore propone, mi induce a pensare che allo scadere dei due anni si chieda un'altra proroga. Se si mantiene intatta l'attuale misura, ad un certo momento si potrebbero trovare degli Istituti che non hanno compiuto tutto lo sforzo per ridurre le spese generali. Invece, se c'è gradualità, gli Istituti si adattano mano alla nuova situazione. Quindi, la preoc-

cupazione è questa: che allo scadere dei due anni non si ritorni a chiedere altra proroga. Dichiaro aperta la discussione generale.

**CAVALLARI.** Il provvedimento che è al nostro esame comporta in sostanza la proroga graduata, secondo il disegno di legge, e non graduata secondo quella che è la proposta del relatore, di un'addizionale sul diritto di commissione relativo ai mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento. Credo che non potremmo dare il nostro parere su questo disegno di legge qualora da parte del relatore non venissero fornite quelle notizie che indubbiamente hanno indotto il Governo a presentare questo provvedimento, e che sono indispensabili a noi se vogliamo esprimere il nostro voto sul disegno di legge stesso.

Risulta, cioè, al relatore che permangono ancora costi di esercizio così aumentati da giustificare la concessione di questa addizionale da parte del Governo? In quale misura? E quali sono i fattori che incidono in questo aumento del costo di esercizio di detti Istituti di miglioramento? E quali le ragioni per cui si ritiene che negli anni 1951, 1952, 1953 queste spese generali di esercizio possano venire a diminuire? Questi sono, secondo me, i quesiti che si dovrebbero porre al relatore il quale oggi o in una prossima seduta dovrebbe rispondere per mettere in condizioni la Commissione di esprimere un voto a ragion veduta, perché se mancassimo della conoscenza di questi dati non ci potremmo pronunciare né in un senso né in un altro sopra questo disegno di legge.

**TUDISCO, Relatore.** L'osservazione dell'onorevole Cavallari è perfettamente giustificata perché ho dimenticato di fare riferimento alla relazione da me stesso fatta sull'ultimo disegno di legge (n. 519) concernente appunto modifiche alla legge sul credito fondiario, edilizio e di miglioramento agrario. In occasione di quella discussione portai una larga documentazione di questo fenomeno veramente strano. Noi abbiamo in questo dopoguerra toccato un limite che è il più basso che si riscontri nella storia del credito fondiario in Italia come massa di investimenti in questo settore, perché fatti i calcoli, secondo i numeri indici, in base alla tabella e agli indici fornitimi dall'Istituto centrale di statistica ho trovato che in questo dopoguerra, dopo avere affermato che abbiamo fatto cose straordinarie per aumentare il risparmio indirizzandolo verso questa attività, urtiamo poi contro una realtà innegabile, che la massa degli investimenti in questo set-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

tore è la più bassa che sia mai esistita in Italia dal 1880 — se non ricordo male — ad oggi. E gli onorevoli colleghi sanno che gli istituti di credito fondiario non hanno utili di gestione paragonabili agli istituti bancari, perché il mutuo viene dato, non con fondi propri, ma la massa dei mutui è concessa attraverso l'emissione di cartelle fondiarie.

Le spese che l'Istituto di credito fondiario, agrario o edilizio può avere per l'eventuale accantonamento del fondo speciale è costituito unicamente dalla provvigione, e quando la massa dei mutui è tale da costituire una massa di fondi atta a coprire le spese, l'Istituto può reggersi, altrimenti si trova nell'impossibilità di tirare avanti.

Gli istituti sono favorevoli a che si pervenga ad una innovazione in questo campo ed è attualmente allo studio un progetto di legge con il quale verrà innovata tutta questa materia. Si vorrebbe partire da una commissione normale dell'1-1,50 per cento e poi ammettere che, automaticamente, si provveda alla riduzione a metà, a un quarto o a un terzo della provvigione.

Noi, venendo quindi incontro alla giusta esigenza del mutuatario possiamo dire: in questo periodo applichiamo pure la legge precedente, ma per il futuro è necessario che a metà del mutuo; o ad un terzo del periodo, ecc., sia ridotta la misura del capitale su cui viene applicata la provvigione.

D'altra parte la proroga richiesta eviterebbe anche quegli inconvenienti che si ripercuotono sul mutuatario. Nel frattempo si provvederebbe alla fondamentale riforma che contempererebbe le varie esigenze, e che domani andrebbe specialmente a vantaggio di chi fruisce del mutuo.

Con la mia proposta verremmo a rendere possibili quelle innovazioni che sono allo studio senza scompagnare gli istituti di credito con l'applicazione di una norma diversa. Se, poi, non si volesse concedere la proroga richiesta si potrebbe rinviare questa applicazione in modo da poter concordare con gli uffici competenti una nuova formulazione del disegno di legge.

CAVALLARI. La ulteriore procrastinazione dell'approvazione del disegno di legge quali effetti comporterebbe sul merito?

TUDISCO, *Relatore*. Bisogna considerare che l'annualità è già stata riscossa con il 1° di gennaio, e il cambiamento avverrà, se mai, dal 1° luglio 1950.

CASTELLI AVOLIO. Secondo il sistema proposto dall'onorevole Tudisco noi avremmo due periodi di durata: nel primo periodo si

avrebbe un certo tasso, che poi sarebbe ridotto a metà, ecc. Ma ciò bisognerebbe anche metterlo in relazione al diritto di riscatto, perché altrimenti resterebbe difficile la posizione di coloro che intendono contrarre il mutuo, con l'intendimento di procedere al riscatto dopo 10 anni. Qualora si intendesse innovare, bisognerebbe quindi porre tutto ciò in relazione al diritto di riscatto.

TUDISCO, *Relatore*. Penso che il credito fondiario potrebbe essere rimborsato dal mutuatario; anzi, noi ci siamo preoccupati qui di una cosa: che per questi rimborsi anticipati sulla scadenza del mutuo è previsto soltanto, come penalità a carico del mutuatario, il raddoppiamento della provvigione dall'anno in cui è concesso il mutuo stesso.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non può aderire alla proposta dell'onorevole Tudisco di prorogare la situazione attuale, perché si verrebbe a cristallizzare una situazione per due anni, che merita invece di essere seguita nel suo evolversi.

Non dobbiamo solo preoccuparci della situazione degli istituti mutuanti; ci dobbiamo preoccupare anche della situazione dei mutuatari. Una proroga pura e semplice dell'attuale situazione non può essere accettata dal Governo.

Se l'onorevole Tudisco insiste nelle sue osservazioni, potrei aderire ad un rinvio della discussione, per presentare al ministro e agli uffici competenti le osservazioni. Ma in questo momento non posso accettare la proroga.

TUDISCO, *Relatore*. Se il Governo accetta il rinvio, e se la Commissione è d'accordo, non avrei nulla da osservare.

Non posso però non dir subito all'onorevole Sottosegretario di Stato che chi fa veramente gli interessi dei mutuatari in questo momento sono io, e ciò per due motivi: prima, perché gli istituti non possono vivere ove il personale non possa essere pagato...

PRESIDENTE. Si tratta soltanto di vedere se dobbiamo approvare il disegno di legge così com'è, oppure se dobbiamo rinviarne la discussione.

Se non vi sono osservazioni metterei ai voti la proposta di rinvio puro e semplice.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiaro che la proposta non implica nessun impegno da parte del Governo.

CAVALLARI. Io sarei favorevole al rinvio, oltre che per le ragioni testé esposte, anche perché spero che alla prossima seduta il rappresentante del Governo ed anche il relatore potranno portare quei dati di cui si par-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1950

lava prima, cioè la dimostrazione dei motivi che inducono questi enti a chiedere questa sopratassa.

TUDISCO, *Relatore*. D'accordo, mi impegno a portare questi elementi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di rinviare la discussione del disegno di legge, per ulteriori accertamenti.

(È approvata).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge approvati nel corso di questa seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

« Creazione presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie-Verona di una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità ». (895):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 29 |
| Maggioranza . . . . .        | 15 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 27 |
| Voti contrari . . . . .      | 2  |

(La Commissione approva).

« Norme per la sistemazione del prestito italiano 5 per cento per la strada ferrata maremmana » (1031):

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . . | 27 |
| Maggioranza . . . . .        | 14 |
| Voti favorevoli . . . . .    | 26 |
| Voti contrari . . . . .      | 1  |

(La Commissione approva).

#### Hanno preso parte alla votazione:

Per il disegno di legge n. 895: Arcaini, Balduzzi, Barbina, Castelli Avolio, Cavallari, Cavinato, Cinciari Rodano Maria Lisa, Corbino, Costa, De Palma, Fanfani, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Magnani, Masola, Ponti, Schiratti, Scoca, Tarozzi, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini Rodolfo, Walter e Zerbi.

Per il disegno di legge n. 1031: Amendola Giorgio, Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Castelli Avolio, Cavallari, De Martino Carmine, De Palma, Fanfani, Ferreri, Ghislandi, Guggenberg, Pecoraro, Pesenti, Ponti, Proia, Scarpa, Schiratti, Sciaudone, Scoca, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini Rodolfo, Walter e Zerbi.

Sono in congedo:

Dugoni, Giannini Guglielmo, Mannironi e Saggin.

**La seduta termina alle 12.**